

Codice A1705A

D.D. 27 giugno 2017, n. 615

Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale (16 - 26 maggio 2017).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con deliberazione della Giunta regionale in data 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che il citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, all'art. 47, che per ciascun Programma sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il Programma, con il compito di sorvegliarne l'attuazione;

visto il par. 1 dell'art. 48 dello stesso Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che il Comitato di Sorveglianza sia composto da rappresentanti delle autorità competenti, dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, e in particolare:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;

visto il combinato disposto degli artt. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in cui vengono definite le funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un "Codice Europeo di Condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei", in particolare gli artt. 10 e 11 che disciplinano la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" con la quale, tra l'altro:

- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR “Composizione prevista del Comitato di sorveglianza”;
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l’esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall’approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

visto il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 26 novembre 2015, e in particolare l’art. 8 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica);

considerato che in data 16 maggio 2017 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione delle seguenti misure:

- 4.1.1 (Investimenti nelle aziende agricole);
- 4.3.4 (Infrastrutture per accesso e gestione risorse forestali e pastorali);
- 4.4.1 (Elementi naturaliformi);
- 5.1.1 (Prevenzione danni da calamità biotiche);
- 5.1.2 (Prevenzione danni da calamità abiotiche);
- 8.6.1 (Incremento potenziale economico delle foreste);
- 10 (Agroambiente) Operazioni 1, 2, 4 e 7;

viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 26 maggio, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”;

considerato che il citato art. 8 “Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno prevede che:

- l’Autorità di gestione adotti la relativa decisione, opportunamente motivata, una volta decorso il termine per la presentazione delle osservazioni;
- la mancata espressione del proprio parere per iscritto da parte di un membro del Comitato valga come assenso;

- a seguito della conclusione della consultazione scritta, la Segreteria Tecnica informi tutti i membri del Comitato circa l'esito finale;

visto il documento di chiusura della consultazione, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell'Autorità di Gestione;

ritenuto opportuno prendere atto di tale documento di chiusura;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

- di prendere atto del documento di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza regionale del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte svoltasi dal 16 al 26 maggio 2017, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.


La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato



FEASR



REGIONE
PIEMONTE

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Documento di chiusura della consultazione scritta
16 - 26 maggio 2017**

(art. 8 del Regolamento interno)

In data 16 maggio 2017 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato in merito alla modifica dei criteri di selezione delle seguenti misure:

- **4.1.1 (Investimenti nelle aziende agricole)**, in particolare:
 - criterio relativo ai progetti integrati e alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte delle aziende agricole;
- **4.3.4 (Infrastrutture per accesso e gestione risorse forestali e pastorali)**, in particolare:
 - criteri relativi alla nuova Azione 2 "Infrastrutture informatiche per il settore forestale", approvata con Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;
- **4.4.1 (Elementi naturaliformi)**, in particolare:
 - correzione di alcuni refusi;
- **5.1.1 (Prevenzione danni da calamità biotiche)**, in particolare:
 - per la tipologia 2, criteri relativi a localizzazione/tipologia di azienda, tipologia di lotta adottata e superficie aziendale a rischio;
- **5.1.2 (Prevenzione danni da calamità abiotiche)**, in particolare:
 - ristrutturazione dei criteri di selezione a seguito di revisione del testo dell'operazione approvata con Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017);
- **8.6.1 (Incremento potenziale economico delle foreste)**, in particolare:
 - integrazione dei criteri nn. 8 e 9 relativi alle caratteristiche del richiedente e variazione di alcune specifiche tecniche delle macchine e attrezzature utilizzate (criteri nn. 12,15-20, 21 e 23);
- **10 (Agroambiente) Operazioni 1, 2, 4 e 7**, in particolare:
 - correzione di alcuni refusi e inserimento dei riferimenti alla nuova azione 10.1.4/3 "Inerbimenti multifunzionali" approvata con Decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017.

Il termine per la presentazione delle osservazioni su tali argomenti era stato fissato al 26 maggio.

OSSERVAZIONI PERVENUTE

- In data 23 maggio 2017 sono pervenute le seguenti osservazioni dalla **Commissione europea**:

Misura 4.1.1 - premessa esplicativa ai criteri e punteggi:

- *Progetti integrati: non sembra che la scheda di misura contenga una descrizione di tale tipologia di progetti. Il paragrafo "8.2.4.3.1.11. Information specific to the operation" definisce i progetti collettivi ma non quelli integrati. Si segnala che una loro caratterizzazione sembra necessaria, per esigenze di chiarezza, trasparenza e per ogni utilità dei partecipanti ai bandi. Ad ogni buon fine, anche in considerazione della maggiorazione di cui tali progetti beneficiano nell'ambito della misura 4.1, si ricorda che a livello dell'Unione Europea, per "integrati" s'intendono progetti promossi da un singolo beneficiario che attengono a misure diverse (non a sotto-misure della stessa misura);*
- *In un precedente commento inviato nella fase informale di interlocuzione con la Commissione, si erano espresse riserve sull'elevato valore di punti (13 punti di priorità) concessi agli investimenti collettivi. Pur riconoscendo che il documento sottoposto al Comitato di Sorveglianza contiene uno sforzo per applicare con gradualità la priorità concessa a tale tipo d'investimenti, con l'introduzione dei 7 punti assegnati agli investimenti presentati da 2-4 soggetti, si continua a ritenere che 13 punti siano eccessivi rispetto alle altre priorità.*

- In data 26 maggio 2017 la **Direzione regionale Ambiente**, in qualità di **Autorità Ambientale**, ha inviato le seguenti osservazioni:

Premesso che l'AA è stata coinvolta dall'AdG per l'integrazione ambientale dei criteri alla versione di bozza (eccezion fatta per la misura 4.4.1) ed è entrata in contatto con i referenti di misura, visti i documenti finali, si ritiene che le proposte di integrazione siano state accolte dai referenti di misura/operazione.

Tuttavia sentito il Settore Tutela delle acque (Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio), per quanto riguarda l'operazione 4.4.1 e le operazioni 1, 4, 7 - M 10, si evidenzia la parziale sovrapponibilità tra i due criteri evidenziati in azzurro nei file Excel allegati, in quanto le fasce A e B del PAI sono già designate ZVN.

Inoltre per l'operazione 4.4.1 nell'ambito della colonna dei principi dei criteri di selezione (celle evidenziate in verde) per maggiore chiarezza sarebbe preferibile mantenere il testo in rosso barrato al testo in blu, in quanto il principio per le ZVN è già stato utilizzato come altro principio.

- Per quanto attiene gli allegati alle osservazioni dell'Autorità ambientale, nonché le osservazioni pervenute da **Confagricoltura** (23 maggio 2017), da **Fedagri Confcooperative e Legacoop Agroalimentare** (25 maggio 2017), da **Legambiente** e da **Coldiretti** (26 maggio 2017), si rimanda agli **allegati** al presente verbale.

CONCLUSIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE

Si riportano di seguito le risposte dell'AdG alle osservazioni pervenute.

- Per quanto riguarda la **misura 4.1.1**, si precisa quanto segue:
 - in base alle osservazioni formulate da **Coldiretti**, **Confagricoltura**, **Fedagri-Legacoop**, nonché dalla **Commissione europea** sul **sesto criterio** di selezione, si ritiene accettabile ridurre la forbice tra il punteggio previsto per gli “investimenti collettivi per uso condiviso” ed i “progetti integrati” dei giovani agricoltori insediati usufruendo della Misura 6.1.1, mantenendo il punteggio proposto per gli “investimenti collettivi per uso condiviso” (7 punti per domande presentate da soggetti giuridici aggreganti da 2 a 4 imprese agricole; 13 punti per investimenti collettivi per uso condiviso in riferimento a domande presentate da soggetti giuridici aggreganti 5 o più imprese agricole) ed incrementando da 3 a 7 punti il punteggio di priorità per i “progetti integrati”;
 - per quanto riguarda le osservazioni formulate da **Confagricoltura** a proposito del punteggio accordato agli investimenti che non consumano nuovo suolo (**nono criterio** di selezione), pur accettando il principio per cui le aree pertinenziali interne ai centri aziendali (aie, cortili e simili) siano già considerabili parzialmente compromesse, si ritiene che gli investimenti realizzati su aree pertinenziali non ancora definitivamente cementificate e/o impermeabilizzate non possano essere totalmente parificati agli investimenti realizzati su aree già cementificate e/o impermeabilizzate, per cui non si ritiene congrua l'attribuzione di 3 punti di priorità. A tale proposito si ritiene opportuno prevedere nel bando che l'eventuale punteggio per investimenti che non consumano nuovo suolo che fosse inserito in fase di compilazione della domanda venga ridotto nel corso dell'esame istruttorio della domanda da punti 3 a punti 1 qualora risulti riferito ad investimenti realizzati su aree pertinenziali non ancora definitivamente cementificate e/o impermeabilizzate;
 - in relazione ai rilievi effettuati dalla **Commissione** sulla definizione dei progetti integrati, è stato precisato che tale definizione è effettivamente riportata nel paragrafo 8.2.4.3.1.11, terzo box, nel quale si definiscono “integrati” i progetti che riguardano operazioni afferenti a diverse misure del PSR.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con tali variazioni evidenziate.

- In merito alla **misura 5.1.2**, in risposta alle osservazioni formulate da **Coldiretti** e **Confagricoltura**:
 - relativamente al punteggio da assegnare nel caso l'investimento interessi particelle catastali in Comuni diversi e pertanto con valori assicurabili differenti, si ritiene di adottare come parametro per la formulazione della graduatoria il punteggio ponderato;
 - viene puntualmente chiarito che l'individuazione della coltura in atto è desunta dai dati inseriti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con tali variazioni evidenziate.

- Per quanto riguarda la **misura 8.6.1**, in relazione alle osservazioni inviate da **Legambiente**:
- vengono recepite le proposte di modifica a descrizione e punteggi dei criteri nn. 5, 6, 8 e 9;
 - al criterio n. 7 viene mantenuto il punteggio 3, ritenendo di dare un peso significativo ad un comportamento virtuoso ancora troppo poco diffuso;
 - la proposta di criterio aggiuntivo per l'assenza di reati e sanzioni non viene recepita in quanto l'iscrizione all'albo è già qualificante sotto questo punto di vista;
 - la proposta di criterio aggiuntivo per il possesso di titolo di studio attinente non viene recepita in quanto non qualificante per l'attività di boscaiolo.

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con tali variazioni evidenziate.

- In merito alle **misure 4.4.1 e 10** e relative osservazioni formulate da **Legambiente e Autorità Ambientale**:
- riguardo alla priorità per l'inclusione dei terreni oggetto di impegno in ZVN e in fasce fluviali, a seguito dell'approfondimento già svolto con l'Autorità ambientale si ritiene opportuno confermare i punteggi contenuti negli attuali criteri di selezione;
 - per quanto concerne le aree di salvaguardia dei punti di captazione idropotabile, oggetto di un'osservazione di **Legambiente**, si ritiene che tali aree sensibili, per la loro rilevanza ambientale, debbano essere considerate in ogni caso come zone preferenziali di applicazione delle pertinenti operazioni agroambientali. In proposito si ritiene condivisibile l'osservazione di **Legambiente** secondo cui il punteggio massimo previsto, assegnato dagli attuali criteri di selezione in caso di inclusione per almeno il 50% dei terreni oggetto di impegno, sia difficilmente raggiungibile a causa della modesta estensione delle aree in oggetto. Si prevede pertanto di abbassare, come specificato nelle tabelle allegate, le soglie per l'attribuzione dei punteggi relativi alle aree di salvaguardia nei criteri di selezione delle operazioni interessate: 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili), 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi) e 4.4.1 (investimenti non produttivi).

Si riporta quindi in allegato la versione definitiva dei criteri con tali variazioni evidenziate.

Nessuna osservazione è pervenuta in merito ai criteri per le **misure 4.3.4 e 5.1.1**, il cui testo viene quindi mantenuto con le variazioni proposte in sede di consultazione.

Si considera pertanto chiusa la consultazione scritta.